

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

CAPITOLATO D'APPALTO

**Servizio di pulizia e manutenzione
ordinaria di aree pubbliche esterne ai
centri abitati, sentieri con relativa
segnaletica e strade agricole per il
periodo
03 maggio – 30 settembre 2021**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria di aree pubbliche esterne ai centri abitati, sentieri e strade di montagna, delle aree ecologiche, della segnaletica in capo al Comune (sentieri escursionistici, mountain bike, itinerari turisti) ecc., della pulizia delle ripe lungo le strade agricole, facenti parte del territorio del Comune di Pinzolo. In via indicativa ma non esaustiva si riporta l'elenco delle strade e dei sentieri oggetto d'intervento, che sono anche evidenziali sulle allegate planimetrie, giallo le strade e verde i sentieri.

STRADA VECCHIA PINZOLO – MADONNA DI CAMPILIO	Sfalcio delle ripe
STRADA PINZOLO – PRA RODONT	Sfalcio delle ripe
STRADA CIRCINA'	Solo canalette di scolo
STRADA MAVIGNOLA - CLEMP	Sfalcio delle ripe e controllo funzionalità canalette di scolo
STRADA PALUAC	Solo canalette di scolo
STRADA PLAN DEI STRAMBUDEI - MAVIGNOLA	Sfalcio delle ripe e controllo funzionalità canalette di scolo
STRADA RITORT - MILEGNA	Sfalcio delle ripe e controllo funzionalità canalette di scolo
SENTIERO PRA RODONT - PINZOLO	Pulizia e sfalcio
SENTIERI MAVIGNOLA CLEMP	Pulizia e sfalcio
SENTIERO CAVRADOSS - MAVIGNOLA	Pulizia e sfalcio
SENTIERO LUNGOSARCA LOC. PLAZA	Pulizia e sfalcio
RETE SENTIERI IN LOC. FOGAIARD	Pulizia e sfalcio
PALESTRA DI ROCCIA LOC. FONTANELLA	Sfalcio e pulizia
SENTIERI CIRCONDARIO DI MAVIGNOLA	Pulizia e sfalcio
INGRESSI PAESI – Madonna di Campiglio Sud; Campo Carlo Magno Loc. Fortini	Sfalcio e pulizia
PERCORSO RAMAPAGADA ED EVENTUALI ALTRE MANIFESTAZIONI	Sfalcio e pulizia

Nel caso di modifiche ed integrazioni al sopra riportato elenco, l'appaltatore dovrà prenderne atto; all'appaltatore non spetterà alcun indennizzo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per svolgere il servizio compiutamente, con tempestività e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Oneri, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati allegati al presente capitolato, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza

L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

A titolo esclusivamente esemplificativo i principali servizi da eseguirsi da parte dell'Impresa sono i seguenti:

- la pulizia preliminare delle superfici da tagliare da carte e degli altri rifiuti eventualmente presenti;
- la conservazione dei tappeti erbosi mediante sfalcio periodico;
- taglio periodico della vegetazione;
- la raccolta del materiale di risulta.

Il Comune definirà, mediante singoli ordini impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale gli interventi da eseguirsi.

Il non adempimento da parte dell'Impresa a quanto verrà di volta in volta disposto, costituirà titolo per il Comune per la rescissione del contratto.

Il Comune si riserva altresì la possibilità di addebitare all'Impresa gli eventuali maggiori oneri sostenuti per il mancato adempimento da parte dell'Impresa.

Il Comune si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i servizi che riterrà opportuni, nonché aggiungere e/o di stralciare alcune aree dall'allegato A, anche in corso d'appalto.

ART. 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;

c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;

d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

h) le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato d'Oneri;

a.2) il DUVRI;

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto del presente appalto decorrerà, presumibilmente (tenuto conto dei tempi per la procedura di gara) **dal 03 maggio 2021 al 30 settembre 2021 senza necessità di disdetta. Non è ammesso il tacito rinnovo.**

In caso che, per ragioni connesse con le procedure di aggiudicazione, non fosse possibile iniziare il servizio entro tale data, anche la data di termine verrà spostata dello stesso periodo, nel rispetto dei **107 giorni lavorativi e delle ore previsti nella stima dei costi.**

Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente per un massimo di 100 giorni lavorativi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 5 – FREQUENZE

Il servizio indicato all'art. 1 dovrà essere svolto, in linea di massima, su cinque giorni settimanali, di norma esclusi i festivi, ma potranno essere richiesti per esigenze dell'amministrazione, nel limite di 38 ore settimanali

per operatore, interventi con diverse frequenze, che saranno comunque concordati mensilmente con l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso dovranno essere previsti i seguenti passaggi minimi:

intervento	frequenza
Pulizia dei sentieri escursionistici meno i sentieri dell'area geografica di M. d. Campiglio)	1 passaggio ogni due mesi
Pulizie delle ripe adiacenti le strade di montagna	1 passaggio ogni due mesi
Controllo canalette di scolo lungo le strade sterrate	In concomitanza con gli interventi di pulizia delle ripe e dopo forti acquazzoni o intense precipitazioni e ogni mese nei mesi di ottobre novembre
Pulizia delle aree a Pic –nic e delle entrate dei paesi e delle aree a verde	Una volta al mese
Verifica della cartellonistica di indicazione	Contestualmente ad ogni intervento
Pulizia e sfalcio "Percorso Rampagada" ed eventuali altre manifestazioni	Una sola volta in concomitanza dell'evento

ART. 6 – CALENDARIO DEGLI INTERVENTI

Il calendario degli interventi verrà comunque, di norma, concordati con L'ufficio Tecnico Comunale in base alle priorità e alle esigenze dell'Amministrazione.

In ogni caso l'impresa appaltatrice, entro 15 giorni dall'assunzione del servizio è tenuta a trasmettere al Comune il calendario mensile degli interventi di cui all'art. 1, così come tutte le variazioni che interverranno successivamente.

ART. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'impresa dovrà provvedere allo sgombero dei materiali di risulta e alla pulizia della sede viaria interessata, provvedendo allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

L'impresa dovrà segnalare all'ufficio Tecnico Comunale eventuali criticità o interventi, che a giudizio della stessa, si rendesse opportuno attuare.

ART. 8 – NUMERO DI ADDETTI E MATERIALI E MEZZI

La squadra di lavoro dovrà essere composta da nr. 6 addetti di cui uno con funzioni di caposquadra.

L'impresa nello svolgimento del servizio è tenuta a provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti (D.P.I., ramazze, sacchi, guanti, vestiario, e almeno un automezzo atto al trasporto del personale e delle attrezzature).

Il numero di addetti in servizio sul territorio comunale non potrà mai essere inferiore a 6, nel caso di malattia ferie o altro impedimento dovranno essere sostituiti da altro personale con lo stesso inquadramento (operaio o caposquadra) in modo da mantenere inalterata la composizione della squadra tipo.

Si evidenzia che le risorse e i mezzi sopra indicati per l'esecuzione del servizio sono della quantità e tipologia minima di cui il concorrente deve disporre.

Rimane, pertanto, onere del concorrente valutare, in caso di aggiudicazione, sia le ulteriori risorse, sia gli ulteriori mezzi e garantirne la disponibilità al fine di dare una corretta esecuzione a tutte le prestazioni previste nel contratto.

ART. 9 – AMMONTARE DELL'APPALTO

QUANTIFICAZIONE COSTI DEL SERVIZIO DI MANUENZIONE DEI SENTIERI DAL 03/05/2021 AL 30/09/2020	
Numero di giorni feriali	107
Numero di ore giornaliere (38 settimanali)	7,6
Numero di addetti	6
TOTALE ORE FERALI	4879,2
Costo Orario	€ 15,35
A)Costo manod'opera - art. 23 c.16 D.lgs 50/2016	€ 74.895,72
B)Spese generali (12% di A)	€ 8.987,49
C) Utile d'impresa (10% a+b)	€ 8.388,32
Totale stima mano d'opera (A+B+C)	€ 92.271,53
Mezzi - attrezzatura e materiali di consumo (A CORPO)	€ 3.500,00
COSTI SICUREZZA + ONERI COVID 19	€ 1.484,40
TOTALE NETTO	€ 97.255,93
IVA	22%
TOTALE LORDO	€ 118.652,23

La sicurezza generale è costituita dalla segnaletica di cantiere, dalla delimitazione delle zone di lavoro, dalla cassetta di pronto soccorso nonché i costi per la formazione e l'informazione dei lavoratori, il costo dei controlli sanitari, il costo per gli aggiornamenti del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori, gli oneri per il personale tecnico e amministrativo impegnato e il controllo del cantiere.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, l'Amministrazione Comunale corrisponderà all'Impresa appaltatrice un corrispettivo annuo a corpo corrispondente all'importo offerto. Per quanto inerente i servizi a corpo previsti nel presente appalto si specifica in particolare:

- 1) il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori;
- 2) nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta, sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti contrattuali;
- 3) pertanto nessun compenso può essere richiesto per servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei servizi a corpo, siano rilevabili dagli elaborati tecnici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte;
- 4) la lista delle voci e delle quantità relative ai servizi a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei servizi progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

ART. 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, prima dell'esecuzione della fornitura, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

In conformità a quanto disposto al paragrafo 10.1 delle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si procede a nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 11 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione all'avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione può richiedere l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s. m. e i. e dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016.

ART. 12 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 13 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 14 – CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

L'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, alla verifica, in capo al soggetto classificatosi primo in graduatoria, dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica dichiarati in sede di gara.

La mancata presentazione della documentazione o la mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, con escussione della garanzia provvisoria e segnalazione all'ANAC per i provvedimenti di cui all'articolo 213, comma 13, del Codice.

All'atto della consegna del servizio, fatto salvo quanto richiesto nel bando e/o disciplinare di gara ai fini dell'aggiudicazione del servizio medesimo, l'appaltatore dovrà trasmettere alla Committente le seguenti informazioni:

- **per gli autocarri, macchine operatrici**, dovranno essere forniti i dati identificativi dei libretti con indicati marca, modello, cilindrata, telaio e targa;
- **per le segnaletiche** dovrà essere fornita descrizione delle relative caratteristiche quali elementi, dimensioni dei segnali, caratteristiche delle pellicole, ecc.;
- **per la manodopera** impiegata dovrà essere fornita copia del Libro Unico del Lavoro con evidenziati i nominativi che l'impresa intende impiegare nel cantiere.

ART. 15 – COSTI AZIENDALI E COSTI DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 l'offerente dovrà dare, a pena di esclusione dalla procedura di gara, evidenza dei costi per la sicurezza aziendali e dei costi della manodopera, che dovranno essere specificatamente quantificati.

ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'appaltatore provvede alla fatturazione dei corrispettivi a rate mensili posticipate.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo modalità previste dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato;

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle forniture eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità

Si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate a far data dal 31.05.2015 le fatture elettroniche: **UF99QD per il Comune di Pinzolo.**

Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione contraente a mezzo del proprio tesoriere, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 17 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 18 - ESECUZIONE DEI SERVIZI – VIGILANZA DEL COMUNE-

Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto stabilito dal Capitolato, nonché ad ogni altra indicazione data dal Comune sotto la piena responsabilità dell'Impresa Appaltatrice.

Il Comune potrà designare uno o più incaricati che avranno il potere di effettuare le necessarie verifiche e controlli e di impartire all'Impresa le necessarie direttive e le osservazioni opportune sull'andamento delle operazioni ai fini della conformità dell'esecuzione del servizio e del suo svolgimento alle condizioni stabilite.

Le prove e le verifiche, eventualmente eseguite dal Comune nell'esercizio delle suddette facoltà, non lo impegnano qualunque sia il loro esito, all'accettazione del servizio effettuato.

La presenza degli incaricati del Comune nel corso dell'esecuzione degli interventi non solleva l'Impresa ed il proprio incaricato da alcuna responsabilità che loro compete.

L'Impresa è inoltre ritenuta responsabile del rispetto da parte del proprio personale impiegato delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all'interno del luogo delle singole operazioni.

ART. 19 - ESECUZIONE DI UFFICIO-

Qualora i servizi, o parte di essi, siano in ritardo per negligenza dell'Impresa e si riconosca esservi necessità di assicurare il compimento nel termine previsto dal contratto, il Comune a proprio insindacabile giudizio, mediante lettera raccomandata A.R., assegnerà all'Impresa un termine per completare gli interventi in ritardo, sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio.

Scaduto il termine assegnato, il Comune in contraddittorio con l'Impresa, o in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in qual modo l'Impresa stessa abbia adempiuto alle ingiunzioni fattegli.

A seconda dei risultati di detta constatazione, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio, riservandosi il diritto di risoluzione del contratto.

Le maggiori spese derivanti dall'esecuzione d'ufficio saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni indicate o comunque di parziale o totale inadempienza, verrà addebitata all'Impresa aggiudicataria una penale giornaliera che varierà da €. 25,00 a €. 100,00 per ogni singola

infrazione rilevata a discrezione dell'Amministrazione Comunale in relazione alla gravità e Nel caso venga riscontrata la presenza di un numero di addetti inferiori a quelli previsti dal presente Capitolato verrà applicata una penale, per ogni addetto mancante, pari ad euro 150,00 per ogni giornata lavorativa, fino ad un massimo del 10% dell'importo di contratto.

L'inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata A.R. e, decorsi 3 giorni dalla data di ricezione senza che siano state fornite dall'Impresa aggiudicataria giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con trattenute sui compensi in occasione della prima liquidazione.

Art. 20 – PENALI

L'applicazione di tutte le detrazioni economiche (penali) avverrà, in caso di ingiustificabili motivi, mediante sottrazione delle somme dovute dalla Stazione Appaltante sull'acconto successivo. Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti e convalidate dalla dichiarazione di avvenuto adempimento del servizio, firmate dal Direttore dell'esecuzione che provvederà ad applicare le detrazioni economiche come definito più avanti. Si applicheranno le penali nel caso di servizi:

- 1) totalmente o parzialmente non eseguiti nei tempi previsti dalle tipologie di intervento;
- 2) eseguiti in modo difformi dalle specifiche di lavorazione e/o dalle prescrizioni tecniche.

Qualora l'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la risoluzione del contratto. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l'Appaltatore stesso si è assunto con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni e modalità esecutive al riguardo impartite dall'Ufficio Tecnico ed al verificarsi delle inadempienze di cui ai commi precedenti, verrà addebitata all'Impresa aggiudicataria una penale di € 500,00 per ogni singola infrazione rilevata.

L'inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata A.R. e, decorsi 5 giorni dalla data di ricezione senza che siano state fornite dall'Impresa aggiudicataria giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con trattenute sui compensi in occasione della prima liquidazione.

Art. 21 - ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini emessi dal Direttore dell'esecuzione del servizio saranno numerati in ordine progressivo e trasmessi con Raccomandata A.R. o telegramma o a mezzo fax o posta elettronica; il soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari, naturali e continui dal ricevimento dell'ordine, salvo diversa disposizione della D.L.. Allo scadere del terzo giorno lavorativo, qualora l'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle opere, viene penalizzato in applicazione di quanto indicato nel presente capitolato.

ART. 22 - ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA – DOTAZIONE DI MEZZI E PERSONALE-

Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese ed oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni, all'assicurazione per invalidità, vecchiaia, ecc a norma di legge, alle imposte e tasse riferibili al servizio appaltato, alla compilazione e al recapito del P.O.S. ed a quant'altro abbia attinenza al servizio stesso.

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicataria l'assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in conseguenza degli interventi in atto;

ART. 23– FALLIMENTO E ALTRE VICENDE OGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

n caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata

produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 25 – SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 40% (quarante per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la

dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 26 – TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esercizio dei servizi che formano oggetto del contratto l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente o emanando, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Impresa, sarà tenuta in particolare all'osservanza delle norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, le indennità varie, ecc. L'Impresa, se richiesto, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte al Comune.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore.

Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'appaltatore.

Altrettanto, come previsto nell'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 06 maggio 2020, gli operatori economici sono tenuti ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro riconosciuti dalla stazione appaltante e quantificati nelle somme a disposizione

ART. 27 – CONDIZIONI ECONOMICO NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti CCNL PER GLI OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi

retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 28 – SICUREZZA

L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, con particolare riguardo alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid – 19

Art. 29 – DUVRI – DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENTE

Ai sensi del Decreto Legislativo 9/4/08 n. 81 l'appaltatore è tenuto all'osservanza del Documento unico di valutazione del rischio interferente. L'appaltatore è obbligato ad elaborare uno specifico documento di valutazione del rischio, nel quale devono essere elencate le misure di protezione e prevenzione da adottarsi per quanto regolato dallo specifico contratto e conseguentemente i costi della sicurezza dovranno essere congrui anche con quanto indicato in detto documento. I costi relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d'asta. Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R. 459/96 (Direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformità e marcatura C.E.

Art. 30 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 32 – GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

ART. 33 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 34 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La polizza RCT/RCO dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a **€ 5.000.000,00**.

ART. 35 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:

1. L'attrezzatura adeguata all'entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica;
2. Le misurazioni e i rilievi necessari alle operazioni di consegna, di verifica e di contabilità dei servizi;
3. L'impresa aggiudicataria, anche nelle more della stipula del contratto, si impegna a svolgere il servizio dal momento della consegna;
4. Ogni e qualsiasi accorgimento, indicazione e simili inerenti l'igiene e sicurezza del lavoro dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione degli interventi;
5. Il trasporto e l'allontanamento, ad intervento ultimato di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
6. La sorveglianza diurna e notturna dei luoghi oggetto degli interventi;
7. La pulizia dei luoghi e lo sgombero, ad intervento ultimato, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato;
8. Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d'arte i servizi;
9. L'assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in conseguenza degli interventi in atto;
10. L'osservanza rigorosa delle norme derivanti dalle vigenti Leggi relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi nonché osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire nel corso dell'Appalto. L'applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed affini in vigore; in particolare l'Impresa è chiamata alla osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
11. La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori ancorché l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro.
12. La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore purchè puntualmente dimostrati nel termine di 7 giorni dal loro verificarsi.
13. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione degli interventi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
14. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Impresa.

15. La predisposizione, prima dell'inizio delle operatività, del piano operativo di sicurezza.

L'Impresa dovrà altresì:

1. Fornire all'Ufficio da cui i lavoratori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
2. Proporre alla Direzione Tecnica un operatore qualificato e capace che dovrà essere costantemente presente per seguire ed assicurare la buona e perfetta esecuzione degli interventi.

ART. 36 – STIPULA DEL CONTRATTO-

Con la ditta aggiudicataria sarà stipulato contratto ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, con spese inerenti a carico della ditta stessa. Nel caso di ricorso al Mercato Elettronico della P.A.T., ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

ART. 37 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO-

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.

ART. 38 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione della fornitura;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24, comma 4, del presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante. 5. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 39 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 40 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 41 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui allo specifico articolo.

ART. 42 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa XXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa XXX nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Pinzolo, identificato con il CIG 74539119F0 /CUP E78F18000090004, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa XXXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa XXX, si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pinzolo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa XXXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa XXX, si impegna ad inviare copia del presente contratto a Comune di Pinzolo

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP)

ART. 43 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia

all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

ART. 44 – SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ART. 45 – INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 46 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 47 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.

L'appaltatore, pertanto ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. In particolare, i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;

- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

ART. 48 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali domande e/o richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, entro il termine riportato nella mail di invito, utilizzando la funzionalità prevista a sistema alla voce "RICHIESTA CHIARIMENTI".

ART. 49 – NORME DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Pinzolo, lì marzo 2021

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).